



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDC INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)*

**approvato con deliberazione della G.C. n. 137 del 26/10/2017**

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile del servizio.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

## **Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche**

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
2. La costituzione del fondo non è prevista in caso di:
  - lavori di manutenzione;
  - servizi e forniture per cui non viene nominato il direttore dell'esecuzione (tra i quali, forniture e servizi di importo inferiore a € 500.000);
  - servizi e forniture per il cui affidamento ci si avvale degli strumenti messi a disposizione da Consip (Convenzioni, Accordi quadro, Me.Pa., etc...)
  - servizi e forniture classificabili come semplici acquisti di prodotti o servizi standardizzati;
  - servizi e forniture per il cui affidamento non viene predisposto specifico capitolato di appalto;
3. La percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:
  - affidamenti fino a 40.000 € di importo: 0%
  - importo contrattuale da 40.000 € a 1.000.000 €: 2% dell'importo totale
  - parte dell'importo contrattuale eccedente 1.000.000 € e fino a 5.000.000 €: 1,75%
  - parte dell'importo contrattuale eccedente 5.000.000 € e fino a 10.000.000 €: 1,5%
  - parte dell'importo contrattuale eccedente 10.000.000 €: 1,25%
4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto del lavoro, del servizio o della fornitura.
5. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

### **Art. 3 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - a) di programmazione della spesa per investimenti;
  - b) di valutazione preventiva dei progetti
  - c) di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti;
  - d) di responsabile unico di procedimento;
  - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità; g) di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **Art. 4 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato dal competente Dirigente/Responsabile, attraverso specifica determinazione;
2. L'individuazione dei dipendenti coinvolti dovrà garantire, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale, tenuto conto dell'esperienza professionale maturata e dei risultati conseguiti in attività pregresse.
3. I diversi ruoli dovranno essere, comunque, affidati a personale in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Codice e, in generale, dalla normativa in materia di contratti pubblici.

## Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura viene suddivisa tra le varie seguenti attività sulla base dei seguenti relativi pesi percentuali:

- Programmazione della spesa per investimenti: dal 5 al 20%
- Valutazione preventiva dei progetti: dal 0 al 20%
- Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti: dal 5 al 20%
- Responsabile unico di procedimento: dal 10 al 40%
- Direzione dei lavori ovvero Direzione dell'esecuzione: dallo 0 al 30%
- Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifica di conformità: dallo 0 al 10%
- Collaudo statico: dallo 0 al 10%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 55% del peso della stessa;
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 45%;
- nel caso in cui vengano individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 40%; la restante quota pari al 60% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta;
- qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita per l'attività;
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività, come sopra definite, sono cumulabili tra loro.

TABELLA RIEPILOGATIVA	Ripartizione per ATTIVITA'		Ripartizione per RUOLO			
			Titolare		Collaboratori	
	% min	% max	% min	% max	% min	% max
<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>	5	20	2	20	0	12
<b>Valutazione preventiva dei progetti</b>	0	20	0	20	0	12
<b>Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti</b>	5	20	2	20	0	12
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	10	40	4	40	0	24
<b>Direzione dei lavori o Direzione dell'esecuzione</b>	0	30	0	30	0	18
<b>Collaudo tecnico-amministrativo o Verifica di conformità</b>	0	10	0	10	0	6
<b>Collaudo statico</b>	0	10	0	10	0	6

## **Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. La liquidazione dell'incentivo viene effettuata nel seguente modo:
  - all'aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura, corresponsione dell'incentivo corrispondente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti;
  - all'approvazione dello stato finale e del collaudo (ovvero certificato di regolare esecuzione), corresponsione dell'incentivo corrispondente alle attività di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori (o dell'esecuzione), collaudo tecnico-amministrativo (o verifica di conformità) e collaudo statico.

## **Art. 7 - Termini temporali e penalità**

1. In sede di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 sono indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, coincidenti, in linea generale, con quelli previsti dalle normative in materia.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, dovessero verificarsi incrementi dei tempi superiori al 25% di quelli programmati, l'incentivo sarà ridotto del 20%; per incrementi dei tempi superiori al 50% di quelli programmati l'incentivo sarà ridotto del 40%.
4. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, dovessero verificarsi incrementi dei costi superiori al 25% di quelli programmati, l'incentivo sarà ridotto del 20%; per incrementi dei costi superiori al 50% di quelli programmati l'incentivo sarà ridotto del 40%.
5. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, servizio o fornitura, dovessero verificarsi errori ed omissioni (come definiti dal codice) compiuti dal personale incaricato, previo contraddittorio, non sarà corrisposto l'incentivo previsto.
6. Le risorse del fondo derivanti dall'applicazione delle penalità non saranno ripartite tra i soggetti interessati, determinando economie di spesa.

## **Art. 8 - Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle sovraordinate normative di settore.
2. Il presente regolamento deve ritenersi automaticamente adeguato alle eventuali sopravvenute modifiche apportate alle norme sovraordinate, in caso di contrasto tra queste ultime e quanto previsto dal presente regolamento.

